

TI_GERICHTE 15.2000.92 vom 28. August 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-08-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.92

FR: TI_GERICHTE 15.2000.92 du 28 août 2000

IT: TI_GERICHTE 15.2000.92 del 28 agosto 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16). Orbene, nel caso di specie oltre a non esservi alcun elemento probatorio che dimostri l'effettivo pagamento di fr. 1'500.-- mensili per il mantenimento della moglie e del figlio, non sussiste alcun obbligo legale per l'escusso di versare tale importo, essendo i coniugi separati solo di fatto. La convenzione sottoscritta dai coniugi _____ il 14 luglio 2000 è suscettibile di costituire un artificio volto a diminuire l'eccedenza pignorabile. Pertanto non esiste alcuna possibilità di accordare ulteriori riduzioni per il mantenimento del figlio oltre l'importo di fr. 300.-- già riconosciuto dall'UE di Lugano, conformemente al punto 1.21 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera. Eventuali modifiche degli obblighi alimentari del debitore derivanti da una decisione delle competenti autorità giudiziarie, potranno, se del caso, essere oggetto di revisione del pignoramento.

E. 3

Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito, occorre tenere conto dell'art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179). Nel caso di specie, non essendo i coniugi _____ legalmente separati si applicano le modalità di calcolo del minimo vitale testé descritte. Di conseguenza, avendo l'UE di Lugano omissso di accertare il reddito della moglie dell'escusso s'impone la retrocessione degli atti all'Ufficio affinché proceda a tale incombenza, determinando l'eventuale eccedenza pignorabile a carico di _____ sulla base di tutti gli elementi di reddito della famiglia. L'UE di Lugano dovrà previamente accertare se nel frattempo è stata promossa un'azione di separazione o di divorzio, ritenuto che in siffatta evenienza dovrà determinarsi di conseguenza.

E. 4

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 5

Intimazione a: - _____ comunicazione all'UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.